

N° di Repertorio

N° di Raccolta

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE PER LA
FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI DERRATE ALIMENTARI,
LOTTO N.1 CARNI AVICOLE – LOTTO N.2 OLIO EVO, CON
APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL
D.M. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE N. 65 DEL 10/03/2020, PER LE MENSE UNIVERSITARIE
DEL DSU TOSCANA**

LOTTO N.1 CARNI AVICOLE - CIG B293C4F90C

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque), il giorno ____ (____) nel mese di febbraio, presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario, in Firenze Viale Gramsci n. 36, davanti a me, Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "Azienda", "Amministrazione" o "Stazione Appaltante"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze, C.F. 94164020482, rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim dell'Area Servizi Ristorazione e Residenze dell'Azienda

competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 82/23 del 19/06/2023, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;

E

- La Società Ricci s.r.l. Forniture alimentari (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Ravenna, via della Lirica n.15, C.F./P.I. 02182570396, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Ravenna, rappresentata dal Sig. Tiziano Ricci, nato a [REDACTED] e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall’apposita visura camerale conservata agli atti dell’Ufficio.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n. 473/24 del 18/07/2024, è stata avviata, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento della “Fornitura suddivisa in lotti di derrate alimentari, lotto n.1 carni avicole – lotto n.2 olio evo, con applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 65 del 10/03/2020, per le mense universitarie del DSU Toscana”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art.108, co. 5 del citato D.Lgs. (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo);

- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati il Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Gara e tutti gli atti della procedura;
- che con Provvedimento del Direttore n.78/24 del 17/09/2024 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara;
- che con Determinazione dirigenziale n. 609/24 del 17/09/2024 è stato approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara, nonché i verbali dell'Ufficio deputato allo svolgimento delle funzioni di Seggio di gara;
- che con Determinazione dirigenziale n. 751/24 del 27/11/2024 si è provveduto ad approvare i seguenti Verbali delle operazioni della Commissione giudicatrice di gara:

- Repertorio n. 798 e Raccolta n. 2062, del 10/09/2024;
- Repertorio n. 799 e Raccolta n. 2064, del 18/09/2024;
- Repertorio n. 804 e Raccolta n. 2072, del 02/10/2024;
- Raccolta n. 2073, del 02/10/2024;
- Repertorio n. 805 e Raccolta n. 2074, del 17/10/2024;

e, in conformità alla proposta di aggiudicazione prot. n. 39167/24 del 12/11/2024 del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ad aggiudicare alla Società la procedura di cui trattasi relativamente al Lotto n.1 – Carni Avicole;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023, con esito regolare, come risulta dalla sopra richiamata proposta di aggiudicazione del RUP e

quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione 751/24 del 25/09/2024 di cui sopra, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

- che il Dirigente ad interim dell'Area Servizi Ristorazione e Residenze dell'Azienda dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre Centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP contenuta nella proposta di aggiudicazione richiamata ai punti precedenti;

- che, a fronte di richiesta inoltrata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0046387_20240620, non è ancora intervenuto alla data odierna il rilascio delle Informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 relative all'Operatore Economico ed essendo decorso il termine di 30 (trenta) giorni da tale richiesta, si procede alla stipula del presente contratto previa acquisizione dall'Aggiudicatario medesimo della dichiarazione di cui all'art. 89 del medesimo D.Lgs. 159/2011;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole;

- che ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Dr. Enrico Carpitelli dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35

(trentacinque) giorni dalla data di invio della comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente ad interim Dr. Enrico Carpitelli, affida alla Società Ricci Alimentari s.r.l., che nella persona del Sig. Tiziano Ricci si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte la “Fornitura, trasporto e consegna, suddivisa in lotti, di derrate alimentari, lotto n.1 carni avicole – lotto n.2 olio evo, necessarie per la produzione dei pasti presso le mense DSU di Firenze, Pisa e Siena, con applicazione dei criteri ambientali minimi, di cui al decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 65 del 10 marzo 2020 – Lotto n.1 – Carni avicole”.

- nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati (di seguito indicato come “Capitolato”) che, firmato digitalmente dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega in formato elettronico al presente contratto quale “Allegato A”;

- nell'Offerta tecnica così come presentata dall'Appaltatore in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, anorché non materialmente allegata allo stesso;
- nell'Offerta economica e nel Dettaglio Economico così come presentati dall'Appaltatore in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anorché non materialmente allegati alla stesso.

Art. 2 (Durata del Contratto)

Il contratto ha durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di stipula. E' prevista l'opzione di prosecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 per la durata di ulteriori 12 (dodici) mesi.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad assicurare la continuità della fornitura anche dopo la scadenza del contratto e fino all'individuazione da parte della Stazione Appaltante del nuovo affidatario e per un periodo di proroga tecnica massimo di 6 (sei) mesi. La suddetta prosecuzione avviene agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 346.788,00 (Euro trecentoquarantaseimilasettecentottantotto/00) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi indicati nel Dettaglio Economico presentato dall'Operatore Economico sul sistema START.

L'Azienda non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato in quanto pagherà solo le forniture effettivamente ordinate e regolarmente eseguite.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni poste a carico dell'Appaltatore, remunera tutte le attività poste in essere dallo stesso per eseguire l'appalto in oggetto e quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dallo stesso.

Per l'espletamento della fornitura il RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione) dell'Azienda, ha ritenuto non sussistenti rischi da interferenza come risulta dal Documento di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) che, firmato digitalmente dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato "B".

Art. 4 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore è obbligata all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi del sopracitato art. 120, comma 9. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Art. 5 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: riccialimentari@legalmail.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifiche nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

La fatturazione dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell'esecuzione (DEC) di cui al successivo art. 8 abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati:

- il riferimento al contratto: oggetto, numero del Lotto;
- il CIG n. B293C4F90C;
- la denominazione del Settore/Sede Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI;

- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB;

Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI;

- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD;

Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI;

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013

“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Operatore Economico nelle fatture emesse nel periodo di validità contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti dal RUP secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC e fino alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall'Azienda agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere

emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità di cui al successivo articolo 8 e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni previste per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato indicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato successivamente entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Tiziano Ricci esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i

pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L’Azienda, nei casi in cui siano contestate all’Appaltatore inadempienze alle obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti a questa fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L’Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 36/2010. L’Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010. L’Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. B293C4E839. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall’Operatore Economico. Quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art.8 (Verifica di conformità)

La Dott.ssa Barbara Capitoni, dipendente aziendale, è nominata Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 e nel termine indicato all'articolo 12 del Capitolato.

Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

L'Operatore Economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto che non costituiscono subappalto, è obbligato, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidata, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii..

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 10 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 120, comma 12 e dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dalla L. 52/1991.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. B0A9C0562E. L'Azienda provvederà al pagamento dal cessionario delle prestazioni di cui al presente contratto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicato.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al comma precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è

obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice disciplinare e di condotta dei dipendenti dell'Azienda, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul sito istituzionale dell'Azienda <https://www.dsutoscana.it/web/ardsu/-/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del contratto gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto

compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo a qualsiasi titolo impiegati nell'esecuzione del contratto e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)

Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, l'Azienda ha facoltà di applicare le penalità, secondo quanto indicato all'art. 14 del Capitolato.

Prima di applicare la penale l'Azienda comunicherà tramite PEC l'avvio del procedimento all'Appaltatore; questo entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste non vengano trasmesse o, se trasmesse, non vengano accolte l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Appaltatore operando detrazioni sulle fatture emesse da questo. Se i suoi crediti mancano o risultano insufficienti a tal fine, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla garanzia di cui al successivo articolo 14. In tal caso l'importo della garanzia dovrà essere reintegrato dall'Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla decurtazione della stessa.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente della Stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile

riferito al mese in cui si è verificata l'inadempienza.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali sarà applicata a carico dell'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Appaltatore e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- per casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente dell'Appaltatore e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- nel caso di violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- nel caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- nel caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dalla legge;
- nel caso di messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Appaltatore;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n.

10 (dieci) anche non consecutive nel corso della durata contrattuale di cui all'articolo 2 che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di violazioni ripetute delle prescrizioni del Capitolato o dell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantoufle* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 14 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n.

285937 del 31/01/2025, con la quale la Allianz Assicurazioni Euler Hermes S.A. si costituisce fideiussore a favore dell’Azienda nell’interesse dell’Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 13.871,52 (Euro tredicimilaottocentosettantunmila/52).

L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% in quanto l’Operatore Economico è una media impresa e di un ulteriore 20% per il possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001.

L’atto suddetto è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 1, del D.Lgs. 36/2023, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali di cui all’art. 8.

In osservanza a quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato, la Società ha prodotto copia della polizza di assicurazione n. 180.014.000901567 del 5/02/2024 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Detta copia è conservata agli atti di Ufficio.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopra indicate, l’Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all’Azienda.

L’esistenza di tali polizze non libera comunque l’Operatore Economico dalle proprie responsabilità.

Art. 15 (Revisione prezzi)

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per la durata del contratto. E' ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione si farà riferimento agli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3 del predetto art. 60 pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La parte nel cui interesse si è determinata la variazione nei termini idonei a giustificare la revisione dei prezzi deve avanzare alla controparte richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza; di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento amministrativo si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l'adozione da parte dell'Azienda delle determinazioni del caso.

Resta in ogni caso salvaguardato il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 in forza del quale, in presenza di sopravvenute circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Art. 16 (Recesso)

L’Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 36/2023, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi della medesima disposizione normativa di cui sopra. L’Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.

E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.

L’Amministrazione ha inoltre diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

L’Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal contratto qualora, a norma dell’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o Accordi quadro di Centrali di Committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell’Appaltatore medesimo.

Art. 17 (Affidamento in caso di risoluzione del contratto)

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo pronunciata a carico dell’Appaltatore, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, oppure in caso di

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto l’Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 124 D.Lgs. 36/2023 cui si rinvia.

Art. 18 (Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l’IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

L’imposta di bollo ai sensi della Tabella A dell’Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023 è pari ad Euro 120,00 (Euro centoventi/00).

Le spese di registrazione e bollo sono poste a carico dell’Appaltatore.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 (Trattamento dati personali)

Le parti dichiarano di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire l’informatica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 per protezione dei dati personali (di seguito anche il “Regolamento UE” o “GDPR”) ai propri rappresentanti, i cui dati personali vengono trattati nell’ambito del presente procedimento, o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere a quanto previsto

dalla normativa e dalla regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali.

Art. 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della L. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- nella L.R.T. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 21 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Tiziano Ricci dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 7 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.

Art. 23 (Dispensa lettura allegati)

Le Parti dispensano me Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dr. Claudio Papini, Ufficiale Rogante della Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, ho ricevuto il presente contratto composto da n. 23 (ventitre) pagine elettroniche e da parte della pagina n. 24 (ventiquattro) che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e ss.mm.ii. attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA:

**FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI DERRATE ALIMENTARI, LOTTO N.1 CARNI AVICOLE
– LOTTO N.2 OLIO EVO, CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI
AL D.M. DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N. 65 DEL
10/03/2020, PER LE MENSE UNIVERSITARIE DEL DSU TOSCANA**

**LOTTO N.1 CARNI AVICOLE
LOTTO N.2 OLIO EXTRA VERGINE OLIVA**

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI SULL'APPALTO

Articolo 1 – Definizioni

Per "Ditta" o "Aggiudicatario" s'intende l'Operatore Economico risultato aggiudicatario della fornitura di cui al presente Capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato CSA.

Per "Stazione Appaltante" o "Azienda" s'intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che affida alla Ditta la fornitura oggetto del presente CSA.

Articolo 2 – Oggetto e durata

L'Appalto, suddiviso in n° 2 lotti funzionali, ha per oggetto la fornitura, il trasporto e la consegna di derrate alimentari necessarie per la produzione dei pasti presso le Mense Universitarie di Firenze, Pisa e Siena dell'Azienda indicate al successivo art. 8.

I lotti sono così individuati:

- ✓ Lotto 1 "CARNI AVICOLE FRESCHE"
- ✓ Lotto 2 "OLIO EXTRA VERGINE OLIVA".

La durata dell'Appalto è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o da altra data comunicata dall'Azienda, con l'opzione di prosecuzione ai sensi dell'art. 120, co. 10 del D.Lgs. 36/2023 per la durata di ulteriori 12 (dodici) mesi.

La Ditta è altresì obbligata ad assicurare la continuità della fornitura anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione da parte della Stazione Appaltante del nuovo affidatario e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene agli stessi patti e condizioni del contratto.

Le ditte partecipanti alla gara, in sede di offerta economica dovranno formulare i prezzi unitari intesi al netto di confezioni e imballi, liquidi di governo, glassatura, espressi per unità di misura, compilando in ogni sua parte il documento denominato "Dettaglio economico" che costituisce parte dell'Offerta Economica.

Relativamente al lotto 1 "CARNI AVICOLE FRESCHE" sono stimati articoli che l'Azienda giudica vincolanti per l'erogazione della propria offerta alimentare; è tuttavia richiesta la disponibilità di fornitura e relativa quotazione anche per ulteriori prodotti, siano questi biologici/SQNPI/no antibiotici o convenzionali, che l'Azienda valuterà in seguito se inserire o meno nei propri menù. Quest'ultimi articoli saranno considerati migliorie nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

L'importo del contratto di appalto è quello risultante dall'offerta economica della Ditta risultata aggiudicataria della procedura di gara.

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto, di personale e ogni altro onere espresso e non dal presente CSA, inerente e conseguente la fornitura di cui trattasi.

Le quantità stimate dei prodotti da acquistare, dettagliatamente elencate negli allegati A "Fabbisogni" di ciascun Lotto, sono state calcolate sulla scorta dei consumi degli anni precedenti per il periodo corrispondente alla durata della fornitura e in base alla tipologia di menù attualmente erogato presso gli stabilimenti produttivi interessati dalla stessa, al numero di utenti e alla tipologia e alle abitudini alimentari degli stessi per cui potranno variare, in aumento o in diminuzione, senza che ciò comporti variazione alle condizioni di aggiudicazione o costituisca titolo di pretesa alcuna da parte dell'Aggiudicatario.

Tali fabbisogni sono da considerarsi puramente indicativi e validi ai soli fini della determinazione dell'importo a base di gara. Di conseguenza essi non costituiscono per l'Aggiudicatario alcuna garanzia sui quantitativi che saranno effettivamente acquistati nel corso dell'esecuzione dell'appalto, in quanto l'Azienda pagherà alla Ditta il corrispettivo per le sole forniture effettivamente ordinate e regolarmente eseguite.

L'Aggiudicatario avrà l'obbligo di eseguire la fornitura effettiva in base al reale fabbisogno dell'Azienda come espresso nei singoli ordinativi emessi in corso di esecuzione e dovrà provvedere alla consegna di tutti i beni richiesti.

Articolo 3 – Caratteristiche della fornitura

Le caratteristiche delle derrate oggetto di fornitura sono determinate nell'allegato B al presente CSA "Caratteristiche tecnico - merceologiche generali". In esso sono evidenziati i prodotti alimentari richiesti dall'Azienda a basso impatto ambientale.

Tutti i prodotti biologici richiesti devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tutti i prodotti da produzione integrata richiesti devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.

Tutti i prodotti derivanti da pesca sostenibile richiesti devono possedere i certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.

Tutti i prodotti DOP, IGP e STG richiesti devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006 e successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per Fornitore si intende ogni operatore economico che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali indicati al successivo art. 8, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.

La Ditta dovrà fornire alla Stazione Appaltante, prima di dare avvio all'esecuzione dell'appalto, gli attestati di assoggettamento di cui sopra in originale.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

La Ditta dovrà rendere disponibili ad inizio della prestazione contrattuale le schede tecniche **in lingua italiana** di tutti i prodotti su un portale dedicato a cui l'Azienda potrà accedere con proprie credenziali e dovrà dare tempestiva comunicazione degli aggiornamenti tecnici delle schede stesse.

Le specifiche delle derrate consegnate dovranno essere corrispondenti a quanto indicato nei commi precedenti e le caratteristiche dei prodotti offerti, rilevati da scheda tecnica ad inizio fornitura, dovranno essere mantenute per tutta la durata del contratto.

I generi alimentari forniti devono essere privi di OGM (legge regionale della Toscana n. 53 del 6 aprile 2000).

Qualora nel corso della fornitura l'Azienda giudichi non idonei determinati prodotti alle esigenze del proprio Servizio Ristorazione, anche per mutate esigenze sopravvenute, la Ditta dovrà fornire al medesimo prezzo prodotti di altra marca o comunque di altro tipo similare, previa campionatura e autorizzazione dell'Azienda. Nel caso eccezionale in cui la Ditta non sia in grado di fornire prodotti delle marche indicate e comunque ogni volta che si produca un cambiamento nella produzione\confezionamento di un prodotto già abitualmente in consegna, si prescrive l'obbligo per l'Aggiudicatario di trasmettere preventivamente le schede tecniche dei nuovi prodotti e di ripristinare le condizioni ordinarie nel minor tempo possibile e comunque comunicando dall'inizio la durata della sostituzione.

In caso di eventi eccezionali e non programmabili, l'Azienda, senza alcun onere a suo carico, si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta di ritirare eventuali giacenze di prodotti deperibili per lo stoccaggio temporaneo degli stessi.

L'Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere la fornitura di articoli non compresi nelle liste prodotti di cui all'Allegato A "Fabbisogni" che si dovessero rendere necessari nel corso della fornitura.

Articolo 4 – Importo dell'appalto e prezzi offerti

L'importo complessivo stimato dell'appalto determinato ai sensi dell'art. 14, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, è pari a Euro 2.295.000,00 (Euro duemilioniduecentonovantacinquemila/00) oltre Iva di legge, di cui:

- Euro 850.000,00 oltre IVA di legge quale importo posto a base d'asta relativo al periodo di durata contrattuale di 12 (dodici) mesi;
- Euro 850.000,00 oltre Iva di legge relativo all'opzione di prosecuzione di ulteriori 12 (dodici) mesi;
- Euro 425.000,00 oltre Iva di legge relativo all'opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi;
- Euro 170.000,00 oltre Iva di legge relativo all'opzione di incremento entro il quinto dell'importo contrattuale;
- di cui Euro 34.000,00. oltre Iva di legge quali costi della manodopera determinati ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023;

Il dettaglio economico dei lotti è il seguente:

- **Lotto 1 “CARNI AVICOLE”:** Euro 380.000,00 oltre Iva di legge per il periodo di durata contrattuale di 12 (dodici) mesi, Euro 380.000.000,00 oltre Iva di legge per l'opzione di prosecuzione ulteriori 12 (dodici) mesi, Euro 190.000,00 oltre Iva di legge per l'opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e Euro 76.000,00 oltre Iva di legge per l'opzione di incremento entro il quinto dell'importo contrattuale, per un valore massimo stimato di Euro 1.026.000,00 oltre Iva di legge;
- **Lotto 2 “OLIO EXTRA VERGINE OLIVA”:** Euro 470.000,00 oltre Iva di legge per il periodo di durata contrattuale di 12 (dodici) mesi, Euro 470.000,00 oltre Iva di legge per l'opzione di prosecuzione ulteriori 12 (dodici) mesi, Euro 235.000.000,00 oltre Iva di legge per l'opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 (sei) mesi e Euro 94.000,00 oltre Iva di legge per l'opzione di incremento entro il quinto dell'importo contrattuale, per un valore massimo stimato di Euro 1.269.000,00 oltre Iva di legge.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. i costi della manodopera ricompresi nell'importo a base d'asta riferito alla durata contrattuale di 12 (dodici) mesi sono determinati in complessivi Euro 34.000,00 così articolati

- **Lotto 1 “CARNI AVICOLE”:** Euro 15.200,00 oltre IVA di legge;
- **Lotto 2 “OLIO EXTRA VERGINE OLIVA”:** Euro 18.800,00 oltre IVA di legge.

per una incidenza del **4%**. Il calcolo della manodopera è stato effettuato mediante utilizzo delle vigenti tabelle del CCNL "Commercio" per i dipendenti delle aziende del terziario, commercio, distribuzione e servizi che viene assunto quale contratto collettivo di riferimento, ai sensi dell'art. 11, co. 2 D.Lgs. 36/2023.

I prezzi unitari, espressi per unità di misura, sono quelli risultanti dal modello "Dettaglio Economico" presentato dalla Ditta in sede di gara e sono intesi al netto di confezioni e imballi, liquidi di governo e glassatura.

I prezzi offerti si intendono fissi e invariabili per l'intera durata dell'esecuzione del contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 dello schema di contratto d'appalto in materia di revisione prezzi, perché espressi dalla Ditta in base a propri calcoli comprensivi di tutti gli oneri, delle spese e degli utili che la stessa ha inteso computare in sede di formulazione della propria offerta economica.

La Ditta, quindi, non potrà pretendere, per nessun motivo, sovrapprezzati o indennità particolari per qualsiasi circostanza che possa essere giudicata dalla stessa sfavorevole.

Ai fini della revisione dei prezzi si applica l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 5 - Sostenibilità e applicazione dei criteri ambientali minimi

Il presente CSA recepisce i principi della sostenibilità ambientale, come previsto dall'art. 57, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 1 bis della L.R.T. 38/2007, alla luce delle previsioni introdotte dalla L. 221/2015.

La fornitura oggetto del presente CSA dovrà essere erogata garantendo il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di derrate alimentari" previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 65 del 10 marzo 2020, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale n. 135 del 11 aprile 2008, pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008 - revisione 10 Aprile 2013 GURI n. 102 del 3 maggio 2013).

L'Azienda procederà alle verifiche secondo quanto previsto nelle suddette specifiche tecniche.

Inoltre il presente CSA recepisce quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 715 del 3 giugno 2019 in merito alla riduzione di confezionamenti e/o imballaggi in plastica ed incentivazione di alternative riutilizzabili.

Articolo 6 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), dopo la sottoscrizione del contratto di appalto, autorizza il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) a dare l'avvio all'esecuzione della prestazione: il DEC, direttamente o tramite suo assistente appositamente incaricato, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione.

In caso ricorrono le ipotesi di cui all'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, il RUP può disporre l'esecuzione in via d'urgenza della prestazione.

L'Operatore economico aggiudicatario al momento dell'avvio della fornitura deve essere in possesso dei titoli e delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento del servizio di cui al presente CSA e deve compilare il modello di autocertificazione relativo che sarà allegato al verbale di avvio dell'esecuzione.

L'assenza o la perdita di quanto suddetto costituisce causa di risoluzione automatica del contratto in danno dell'Operatore economico aggiudicatario.

Articolo 7 – Modalità di gestione delle forniture, effettuazione degli ordini e referente della Ditta

Gli ordini di fornitura saranno emessi attraverso sistema informatico o, in alternativa, anche in caso di mancato funzionamento del sistema informatico, a mezzo mail.

A tal fine, precisando che nel corso della giornata potranno essere trasmessi un numero indeterminato di ordini anche in più sessioni, si illustra di seguito il tracciato record del file:

Numero ordine ARDSU	(10 alfa con zeri a sinistra)
Data ordine ARDSU	(8 alfa formato AAAAMMDD)
Codice filiale operatore economico	(3 alfa)
Luogo di consegna (Codice sede destinazione della merce)	(8 alfa con zeri a sinistra)
Descrizione luogo di consegna	(40 alfa)
CAP luogo di consegna	(5 alfa)
Località luogo di consegna	(20 alfa)
Provincia luogo di consegna	(2 alfa)
Data di consegna	(8 alfa formato AAAAMMDD)
Note di testata ordine	(80 alfa)
Numero riga	(5,0 dec con zeri a sinistra)
Codice prodotto ARDSU	(20 alfa)
Descrizione prodotto	(30 alfa)
Quantità ordinata	(dec, 7,2 senza separ. con zeri a sx)
Unità di misura ARDSU	(2 alfa)
Prezzo prodotto	(11,2 dec senza separ. con zeri a sx)
Note di riga	(100 alfa)

per un totale di **366 bytes** per record (184 bytes per i dati di testata + 182 bytes per i dati di riga).

Il file trasmesso dalla stazione appaltante sarà denominato nel modo seguente:

AAAA_MM_GG_HH_MM_SS_EXPORT_ORD.TXT (AAAA_MM_GG è il formato della data del giorno dell'export del file e HH_MM_SS è l'ora, i minuti e i secondi del momento dell'export del file).

Gli ordini, per cause tecniche o di servizio, potranno subire variazioni (sia in aumento che in diminuzione) che saranno comunicate tempestivamente anche per vie brevi.

La Ditta dovrà nominare almeno un Referente della fornitura che avrà il compito di mantenere tutti i collegamenti tecnici e operativi con i referenti dell'Azienda.

I generi consegnati dovranno essere conformi secondo quanto riportato all'art. 3 del presente CSA e le relative quantità si intendono al netto degli imballi.

Le confezioni, formato "catering", dovranno avere un peso conforme a quanto indicato dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente eventuali indisponibilità di prodotti, onde poter intervenire per tempo nelle variazione dei menù quotidiani, indicando un'alternativa similare per sopperire alla mancanza di quanto ordinato. La sostituzione dovrà comunque essere autorizzata dall'Azienda entro 3 ore dalla comunicazione, superate le quali la proposta si intende accettata.

L'Aggiudicatario dovrà allegare all'offerta una "Dichiarazione di conformità" (All. C) alla normativa suddetta della propria azienda ed eventualmente dell'operatore economico di cui si avvale per il trasporto della merce, se questo servizio è affidato a terzi, tramite la compilazione del modulo di dichiarazione di conformità, che verrà inviato all'Aggiudicatario stesso.

Gli ordini di fornitura saranno preferibilmente emessi attraverso sistema informatico o, in alternativa e anche in caso di mancato funzionamento del sistema informatico, a mezzo mail.

Gli ordini, per cause tecniche o di servizio, potranno subire variazioni (sia in aumento che in diminuzione) che saranno comunicate tempestivamente anche per le vie brevi.

La Ditta dovrà nominare almeno un Referente della fornitura che avrà il compito di mantenere tutti i collegamenti tecnici e operativi con i referenti dell'Azienda.

Le confezioni, formato "catering", dovranno avere un peso conforme a quanto indicato dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Ditta dovrà comunicare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno precedente eventuali indisponibilità di prodotti, onde poter intervenire per tempo nelle variazione dei menù quotidiani, indicando un'alternativa simile per sopperire alla mancanza di quanto ordinato. La sostituzione dovrà comunque essere autorizzata dall'Azienda entro 3 (tre) ore dalla comunicazione, superate le quali la proposta si intende accettata.

Articolo 8 – Consegne delle derrate

Le consegne dovranno essere effettuate presso le Mense dell'Azienda Regionale DSU Toscana di seguito indicate:

Sede FIRENZE	Sede SIENA	Sede PISA
Mensa Caponnetto – Via Piovani ang. Via Forlanini – Firenze	Mensa San Miniato – Via E. De Nicola, 9 – Siena	Mensa Martiri Via Martiri 7 - Pisa
Mensa Calamandrei – V.le Morgagni, 51 - Firenze		Mensa Cammeo Via Cammeo 51 – Pisa
		Mensa Betti c/o Complesso "Concetto Marchesi" – Via Betti - Pisa

L'Azienda si riserva di richiedere la consegna dei prodotti anche in luoghi non indicati in tabella, previa comunicazione con congruo anticipo all'Aggiudicatario, secondo i giorni e gli orari concordati con le sedi.

Sono richiesti documenti di trasporto valorizzati.

L'Aggiudicatario dovrà utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali veicoli alimentati a benzina o a diesel almeno di categoria euro 6, veicoli alimentati a gpl, veicoli ad alimentazione elettrica, veicoli a propulsione ibrida,, veicoli ad alimentazione a batteria, in conformità a quanto indicato in sede di Offerta tecnica.

E' richiesta alla Ditta la presentazione di una Scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati, la targa e copia delle carte di circolazione.

Lo stoccaggio della merce sui singoli bancali in materiale plastico o roller, secondo le esigenze del singolo stabilimento, dovrà garantire un rapido controllo in accettazione e rendere possibile il trasferimento dei prodotti deperibili in cella frigo nel più breve tempo possibile. La consegna di derrate pallettizzate dovrà essere fatta con bancali di consistenza idonea a sostenere il peso della merce, sia a bancale fermo che durante la movimentazione, attraverso carrello elevatore/transpallet, onde evitare il rischio di infestazioni. Il singolo bancale, adeguatamente avvolto da pellicola, dovrà essere composto tenendo conto della fragilità degli imballi dei prodotti e garantendo un'agevole maneggiabilità ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il trasporto delle derrate alimentari dovrà essere rigorosamente confacente alla normativa vigente, pena la non accettazione della merce trasportata. Il personale impiegato deve conoscere le norme di igiene degli alimenti nonché le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Ditta dovrà farsi carico del ritiro tempestivo di tutti i bancali e delle cassette vuote utilizzate per la consegna dei prodotti forniti.

Articolo 9 – Controlli in accettazione

L'esecuzione delle consegne e lo stato igienico dei prodotti consegnati devono essere pienamente confacenti alla legislazione vigente ed essere rispondenti alle eventuali ulteriori garanzie richieste nelle schede tecniche di prodotto.

Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento a tutta la normativa vigente sull'igiene degli alimenti, in particolare il cosiddetto Pacchetto Igiene e sulla etichettatura dei prodotti, ivi compresa la normativa vigente sugli allergeni (D.Lgs. 114/2006) e a quanto non espressamente previsto dal presente CSA.

I controlli in accettazione sono previsti nel Sistema di Gestione della Qualità Aziendale della Stazione Appaltante, certificato secondo gli standard ISO 9001:2015, che prevede per il Servizio Ristorazione apposita istruzione operativa.

Si riportano in sintesi nella tabella seguente, i controlli effettuati in sede di accettazione dei prodotti. Tali informazioni sono da ritenersi indicative e non esaustive delle modalità di controllo, che l'Azienda effettuerà durante l'intera durata del contratto.

Conformità rispetto all'ordine	La conformità deve riguardare: ◆ Genere (tipologia di prodotto consegnato) ◆ Peso per ogni rispettiva tipologia
Documenti accompagnatori	Documento di trasporto valorizzato corrispondente alla merce consegnata per genere e quantità
Etichettatura	Etichettatura secondo la normativa vigente, in particolare secondo quanto previsto dal Reg. UE 1169/11 e dal D.Lgs. 114/2006 e successive modifiche e integrazioni
Controllo visivo	Integrità delle confezioni e segnali di alterazioni Data di scadenza e T.M.C.
Modalità di trasporto	I mezzi impiegati per il trasporto dei prodotti devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e manutenzione. I contenitori devono essere idonei per il trasporto degli alimenti e lavabili; durante le varie fasi di consegna i contenitori devono essere tenuti sollevati da terra
Controlli analitici	Analisi chimico/fisiche, merceologiche e microbiologiche Temperatura dei prodotti alla consegna
Conformità CAM	Verifica rispondenza fornitura con documentazione presentata in fase di gara

Al di là della verifica quotidiana dei prodotti in accettazione effettuata dal proprio personale incaricato, l'Azienda si avvarrà di propri esperti e degli Organi Sanitari competenti per la verifica igienico - merceologica dei prodotti, sia mediante metodi rapidi di rilevazione che mediante analisi di laboratorio.

L'Azienda potrà effettuare visite ispettive presso le sedi della Ditta.

Articolo 10 – Gestione delle irregolarità nelle consegne

Nel caso che una o più partite di generi alimentari siano dichiarate non accettabili dal personale incaricato dall'Azienda, per motivi di non conformità igienico-sanitaria e/o di difformità rispetto al presente CSA o all'ordine, la Ditta dovrà provvedere al ritiro dei prodotti contestati, previa annotazione sul documento di trasporto della causale della "Non Conformità" (NC), controfirmata sia dall'incaricato della Ditta che dal personale incaricato dall'Azienda. L'Azienda si riserva di contestare alla Ditta la fornitura anche nel caso in cui la difformità dei prodotti sia evidenziata in fasi successive all'accettazione.

L'Azienda potrà, a proprio esclusivo giudizio, chiedere alla Ditta altre quantità in sostituzione di quelle rifiutate oppure provvedere all'acquisto presso altro fornitore addebitando il corrispettivo alla Ditta. Nel primo caso la Ditta dovrà provvedere ad una tempestiva sostituzione della merce rifiutata, reintegrando altresì l'Azienda di ogni spesa.

Articolo 11 - Verifiche di qualità

Il mantenimento del rapporto contrattuale è in funzione del buon esito delle verifiche di qualità effettuate nel corso della fornitura.

Le "Non Conformità" rilevate in fase di accettazione sono classificate in tre tipologie:

- a) **Tipo 1** (creano problemi logistici) nel quale rientrano le seguenti classificazioni:
 - quantità merce superiore all'ordine del 20%;
 - categoria di merce non corrispondente all'ordine;
 - ritardi di consegna che non interferiscono con il regolare svolgimento del servizio.
- b) **Tipo 2** (creano problemi logistici e interferiscono con la produzione):
 - mancata consegna o ritardi di consegna che interferiscono con il regolare svolgimento del servizio;
 - giorno di consegna non rispettato;
 - quantità di prodotto consegnato inferiore all'ordine del 10%;
 - prodotto di diversa tipologia rispetto all'ordine;
 - mezzi di trasporto non corrispondenti a quanto dichiarato dal legale rappresentante nella Scheda dei mezzi di trasporto utilizzati per le merci;
 - etichettatura non leggibile;
 - mezzi di trasporto non idonei ai prodotti;
 - non corrispondenza del prodotto alle caratteristiche indicate nelle schede di prodotto o a quanto offerto dalla Ditta in sede di gara;
 - presenza di contaminanti fisici, chimici e biologici (anche su rilevazione successiva) che non recano danni alla salute del consumatore oppure danni all'immagine dell'Azienda nei confronti degli utenti del servizio.
- c) **Tipo 3** (che, oltre ai problemi dei tipi 1 e 2, possono creare danni alla salute del consumatore oppure danni all'immagine dell'Azienda nei confronti degli utenti del servizio ristorazione):
 - prodotto scaduto;
 - prodotto visibilmente deteriorato;
 - presenza di contaminanti fisici, chimici e biologici (anche su rilevazione successiva).

Altre casistiche di NC saranno valutate al momento in cui si verificano secondo i criteri stabiliti per le tre tipologie sopra descritte.

Articolo 12 - Verifica di conformità

Alla scadenza del contratto il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) di cui al successivo art. 13 procederà alla verifica di conformità volta ad accertare che la fornitura sia stata eseguita nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Al termine di tali operazioni, in caso di esito positivo, Il Responsabile unico del progetto (RUP) su conforme proposta della Direzione dell'esecuzione provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità entro 3 (mesi) dalla data di scadenza del contratto.

Articolo 13 - Direttore dell'esecuzione

L'Azienda affiderà ad un proprio dipendente le funzioni di DEC di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, eventualmente coadiuvato da uno o più Direttori operativi /Assistenti, individuati sempre tra il proprio personale.

Articolo 14 – Penalità

L'Aggiudicatario dovrà attenersi alle prescrizioni del presente CSA e relativi allegati e dovrà altresì uniformarsi alla vigente normativa sulle materie oggetto dell'appalto.

I prodotti consegnati devono corrispondere a quanto dichiarato e offerto in relazione tecnica. Qualora vengano consegnati articoli differenti e di valore commerciale inferiore in luogo di quanto proposto, compresi i prodotti migliorativi offerti, l'Azienda emetterà una nota di debito di importo pari al 10% del valore della merce non consegnata, oltre a valutare l'applicazione delle penali di seguito specificate.

L’Azienda richiederà opportune azioni correttive qualora i controlli effettuati forniscano risultati negativi. L’Aggiudicatario dovrà conformarsi alle prescrizioni e fornire tempestivamente giustificazioni sull’accaduto.

L’Azienda ha facoltà di applicare le seguenti penalità, riferibili alle tipologie di NC enunciate al precedente articolo 11, in relazione alla gravità dell’inadempienza in quanto tale e al danno che ne derivi al funzionamento del servizio.

PENALE	NON – CONFORMITA’
da Euro 300,00 a Euro 500,00	Non conformità di tipo 1
da Euro 500,00 a Euro 1.500,00	Non conformità di tipo 2
da Euro 1.500,00 a Euro 5.000,00	Non conformità di tipo 3

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili alla Ditta e tale circostanza sia dimostrata dalla stessa.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre di applicare le seguenti penalità:

- ✓ Euro 500,00 per ogni mancato adempimento rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica presentata in sede di offerta e non espressamente previsto nel presente CSA;
- ✓ Euro 300,00 per ogni mancata sostituzione di prodotti offerti e giudicati non idonei dall’Azienda;
- ✓ Euro 200,00 per ogni mancata azione correttiva, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Azienda, necessaria a sanare lo stato contabile di fatture contestate;
- ✓ Euro 100,00 per ogni mancato utilizzo di imballaggi e pallet conformi alle prescrizioni di CSA;
- ✓ Euro 100,00 per ogni caso di irreperibilità del Referente della fornitura.
- ✓ Euro 100,00 per ogni mancato rispetto di quanto previsto nel presente CSA in ordine alla comunicazione di indisponibilità/sostituzione di prodotti.

Prima di applicare la penale l’Azienda provvederà a comunicare l’avvio del procedimento alla Ditta tramite PEC; questa entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni. Qualora queste ultime non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell’Aggiudicatario operando detrazioni sulle fatture emesse dalla ditta. Se i crediti della Ditta mancano o risultano insufficienti a tal fine, l’ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui al successivo articolo 18. In tal caso l’importo della cauzione dovrà essere reintegrato dalla Ditta entro 10 (dieci) gg. dalla decurtazione della stessa.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il Responsabile Unico del Progetto (RUP) propone all’organo competente la risoluzione del contratto a norma dell’art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui tali violazioni risultassero gravi e/o ripetute, la Stazione Appaltante si riserva di applicare come penale il 10% del corrispettivo mensile riferito al mese in cui si è verificata l’inadempienza.

Articolo 15 – Valutazione del fornitore

Il DEC del contratto o suo incaricato valuta il rapporto di fornitura in base al seguente sistema di attribuzione di punteggio:

- ✓ Non Conformità tipo 1 punteggio 1
- ✓ Non Conformità tipo 2 punteggio 2
- ✓ Non Conformità tipo 3 punteggio 5.

Le NC e i punteggi attribuiti nonché le conseguenti azioni correttive sono registrati dal Servizio Ristorazione in un documento di lavoro, che viene inoltrato al RUP.

La valutazione della fornitura viene effettuata attraverso il Sistema Qualità aziendale.

Articolo 16 – Disposizioni igienico-sanitarie

Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie, si fa riferimento a quanto previsto dai Regolamenti locali d'igiene vigenti nelle località interessate dall'esecuzione dell'appalto e dal regolamento CE 852 del 29/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17 - Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto è regolato da quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, deve essere sempre autorizzato espressamente dalla Stazione Appaltante e presuppone che l'Aggiudicatario abbia indicato nell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare a terzi. In mancanza di tale indicazione il subappalto non può in alcun caso essere autorizzato.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dal primo comma dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato da ultimo dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

E' vietata a pena di risoluzione del contratto di appalto la cessione anche parziale della fornitura oggetto del presente CSA. E' altresì nullo l'accordo con cui l'Appaltatore affida a terzi l'integrale o anche la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.

Articolo 18 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa

Al momento della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 garanzia definitiva in favore dell'Azienda, in una delle forme previste dalla suddetta disposizione normativa, d'importo pari al 10% dell'importo netto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui all'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in corso di esecuzione dell'appalto nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il rimanente 20% resta vincolato fino alla data di emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di conclusione del contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli statuti di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Affidatario per il quale la garanzia è prestata.

La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall'Azienda comporta la revoca dell'aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell'Aggiudicatario e l'escusione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.

Nel caso di danno derivante da inadempienze della Ditta, l'Azienda ha facoltà di deliberare l'incameramento, in tutto o in parte, a titolo di penale, del deposito cauzionale con l'obbligo per la Ditta di reintegrarlo o rinnovarlo, entro il termine perentorio, a pena di risoluzione del contratto, di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'Azienda della relativa richiesta, sempre che l'Azienda non deliberi la risoluzione del contratto incamerando definitivamente la garanzia stessa.

La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevata e indenne l'Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione della fornitura oggetto del presente CSA. A tale scopo l'Aggiudicatario dovrà stipulare con onere a suo carico, **polizza assicurativa** per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose con massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00, per sinistro, per persona o cose per sinistro, per persona e per animali o cose, con validità dalla data di stipula del contratto di appalto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. In caso di polizza già attivata, l'Affidatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto. Il massimale unico della polizza non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Affidatario, in quanto quest'ultimo risponderà comunque del risarcimento nel suo valore complessivo, di cui dovrà fornire copia all'Azienda entro i termini previsti per la stipulazione del contratto; detta polizza dovrà altresì prevedere la copertura dei rischi da tossinfezione ed eventuali altri danni dovuti all'utilizzo dei prodotti forniti.

L'Azienda è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Articolo 19 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza

Per il presente appalto è stato redatto il Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I.

La Ditta è in ogni caso tenuta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

Preliminarmente all'aggiudicazione la Stazione Appaltante procederà in capo all'Aggiudicatario con le verifiche di cui all'art. 16 L.R.T. 38/2007, provvedendo a controllare il rispetto da parte di questo dei seguenti adempimenti:

1. Nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. Nomina del medico competente di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. Nomina del preposto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4. Redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 20 - Personale

A norma dell'art. 57, co.1 del D.Lgs. 36/2023 l'Aggiudicatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di settore assunto quale riferimento per il presente appalto (CCNL: Commercio per i dipendenti delle aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi.) vigente alla data di affidamento dell'appalto, nelle località in cui viene seguita la fornitura, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo del comparto sopracitato successivamente stipulato.

L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperativa di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed all'applicazione di tutte le misure preordinate a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

Esso è tenuto altresì:

- a. all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- b. a garantire al proprio personale lo svolgimento di attività di formazione, addestramento e aggiornamento, attinenti ai contenuti del presente appalto.

Il personale deve essere in possesso della formazione necessaria in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro e quant'altro previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale e europea; tale formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

L'Azienda non è responsabile per eventuali infortuni sul lavoro occorsi al personale impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto. Tale personale, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere in regola con gli obblighi di formazione in materia di igiene.

L'Operatore economico aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove lo stesso esegue la prestazione.

Nelle ipotesi di subappalto resta ferma la responsabilità solidale dell'Operatore economico aggiudicatario in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'Impresa subappaltatrice.

Il personale addetto all'esecuzione della fornitura deve essere in numero tale da assicurare comunque modalità e tempi di esecuzione adeguati rispetto alle obbligazioni contrattuali poste a suo carico come integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Appaltatore è responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale ed è altresì responsabile per quanto attiene al loro rapporto di lavoro.

Articolo 21 - Insolvenza dell'Aggiudicatario

In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023. Se l'Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 22 – Stipula del contratto e spese contrattuali

La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda in modalità elettronica, di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diventa efficace e in ogni caso decorso il termine di cui al predetto art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

L'incaricato dell'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto dovrà essere munito di certificato di firma digitale, rilasciato da una Autorità di certificazione della firma digitale, valido e non scaduto.

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell'IVA, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

L'Azienda provvederà, con nota scritta, a comunicare all'Operatore economico l'aggiudicazione della gara, richiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 20 (venti) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto.

In caso di ritardo nella completa presentazione da parte dell'Aggiudicatario della suddetta documentazione si applicherà una penale di 0,8 per mille dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ultimo fissato nella lettera di richiesta (farà fede al riguardo la data di arrivo al protocollo dell'Azienda).

Nel caso che detto ritardo superi i 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di documentazione si determinerà la decadenza automatica dall'aggiudicazione, senza necessità da parte dell'Azienda di messa in mora o di ricorso all'Autorità giudiziaria.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 23 - Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Operatore economico rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito di cui all'articolo 30. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Articolo 24 – Disposizioni in materia di protezione dati personali

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del CSA o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Articolo 25 – Responsabile Unico del Progetto

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è la Sig.ra Mafalda Viviano, Funzionario dell'Area Ristorazione dell'Azienda.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente CSA si rinvia a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 36/2023, nonché dalle norme vigenti in materia.

Allegati:

- ✓ A "Fabbisogni";
- ✓ B "Caratteristiche tecnico - merceologiche generali";
- ✓ C "Dichiarazione di conformità".



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

PARTE 1 – INFORMAZIONI GENERALI

AZIENDA	DSU TOSCANA
SEDE LEGALE	VIALE GRAMSCI 36, FIRENZE
PARTITA IVA	
ATTIVITA' SVOLTA	
SETTORE	

FUNZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO

DATORE DI LAVORO	ENRICO CARPITELLI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	FRANCA PUNTINI
MEDICO COMPETENTE	ERNESTO CARBONE
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DELLA SICUREZZA	IMMACOLATA DE SIMONE, DONATELLA MARIOTTI, DANIELE PANCRAZZI

PARTE 2 – COMMITTENZA

PERSONALE DI RIFERIMENTO	
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	
ADDETTO EMERGENZA	

PARTE 3 – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI

3a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto

FIRENZE	SIENA	PISA
Mensa Caponnetto – Via Piovani angolo Via Forlanini -Firenze	Mensa San Miniato – Via E. De Nicola, 9 – Siena	Mensa Martiri Via Martiri 6 - Pisa
Mensa Calamandrei – V.le Morgagni, 51 - Firenze		Mensa Cammeo Via Cammeo 51 - Pisa
		Mensa Betti c/o Complesso "Concetto Marchesi" Via Betti - Pisa

3b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

FASI DI LAVORO	DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA'
A (Consegna e scarico prodotti)	<ul style="list-style-type: none">Fornitura, trasporto e consegna di carni bianche necessarie per la produzione dei pasti presso le Mense Universitarie di Firenze, Pisa e Siena.Scarico dei prodotti, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale e controllo della conformità rispetto all'ordine;Ritiro tempestivo di tutti i bancali e delle cassette vuote di legno o plastica utilizzate per la consegna dei prodotti forniti.

3c) rischi specifici

**MO1 I01 P22****DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

Collegati all'uso di sostanze o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici

FASE/ FASI	RISCHIO	FASE/ FASI	RISCHIO
	Agenti chimici		Gas tossici
	Agenti cancerogeni mutageni		Gas compressi non tossici
A	Agenti biologici		Liquidi criogeni
	Radiazioni laser		Agenti chimici infiammabili e/o esplosivi
	Radiazioni ionizzanti	A	Organi meccanici in movimento
	Radiazioni non ionizzanti		Lavoro in quota (> 2 metri)
A	Carichi sospesi	A	Automezzi di lavoro
	Rumore		Presenza di fiamme libere
	Vibrazioni		Altro
	Rischi da apparecchiature speciali:		

3d) rischi convenzionali

Connessi all'attività di lavoro ed all'uso delle apparecchiature, impianti presenti nelle aree di lavoro

FASE/ FASI	RISCHIO	FASE/ FASI	RISCHIO
	Rete fognaria		Rete idrica antincendio
	Distribuzione acqua		Rete di trasmissione dati
	Impianto elettrico	A	Inciampo
	Impianti di ventilazione e di aerazione	A	Investimento cose/persone
	Distribuzione gas tecnici	A	Aspetti organizzativi/gestionali: Coordinamento con le attività svolte ordinariamente nei luoghi
	Rete telefonica		Altro (Specificare)

PARTE 4 – VERIFICA ATTIVITA' INTERFERENZIALI

"Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti" (Determinazione autorità vigilanza n°3 del 5 marzo 2008). Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro "determinazione dei costi per la sicurezza".

La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI.

4a) appalto a contatto rischioso

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle della Ditta sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi



M01 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fasi di lavoro	Prevenzione da adottare
<p>In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 215/2021 con riferimento all'art. 26 del D.lgs. 81/08 il Datore di lavoro della Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale dell'appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di Preposto.</p>	
A (Consegna e scarico prodotti)	<ul style="list-style-type: none">• Le attività di consegna e scarico dei prodotti devono essere effettuate negli orari concordati con il Referente dell'Azienda DSU Toscana.• Prestare attenzione al transito di persone e mezzi durante il percorso per giungere all'area di scarico: nell'area possono trovarsi Utenti, Addetti al magazzino, Altro Personale Addetto al Servizio Ristorazione, Personale della Ditta di Manutenzione, Personale Addetto alle Pulizie.• Mantenere una velocità minima.• Durante la sosta spegnere il motore e inserire il freno a mano.• Segnalare acusticamente i propri spostamenti nelle aree dove il transito è più difficoltoso per evitare l'investimento di cose e persone.• Durante le attività di scarico prestare attenzione a non ostruire i percorsi di esodo con il mezzo di trasporto, le attrezzature o le rimanenze di trasporto.• L'utilizzo del muletto è riservato al Personale dell'Azienda DSU: il mezzo non può essere guidato dai Fornitori e da nessun soggetto non autorizzato di cui non sia stato verificato e documentato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia di formazione e sorveglianza sanitaria.• Lo stoccaggio della merce sui singoli bancali/roller dovrà seguire regole tese a garantire la sicurezza degli operatori che effettuano la movimentazione. In particolare:<ul style="list-style-type: none">- i prodotti devono essere frazionabili in pesi non superiori a 10 kg (con particolare attenzione per le forniture di frutta e verdura)- l'altezza massima di presa deve sempre inferiore a quella delle spalle (traducibile con un'altezza dell'ultima presa pari a circa 145-150 cm);- in caso siano presenti colli con peso diverso, i più pesanti devono essere posizionati nella parte inferiore per garantire la stabilità, tenendo il baricentro più in basso possibile.

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

NOTE:

.....

.....

.....



MO1 I01 P22

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

PARTE 5 - NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA

A termini dell'Art. 26 D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 coordinato con D. Lgs. 03 agosto 2009 si forniscono dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Misure di prevenzione e protezione

Tutto il personale delle ditte esterne che opera all'interno della struttura oggetto del contratto ha l'obbligo di avvertire preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell'inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura.

Si riporta di seguito l'elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella struttura.

Ovunque:

- è vietato fumare;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.
- nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d'uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada.

Il personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno delle strutture dell'Istituto deve essere munito ed indossare in modo visibile l'apposita tessera di riconoscimento.

Procedure d'emergenza adottate

La ditta deve prendere visione delle misure e delle procedure di emergenza.

Al verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità. Ogni edificio dispone di Piani Emergenza, Piante indicanti le vie di esodo e le uscite di sicurezza, Cassette di primo soccorso.

Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza.

È vietato l'uso degli ascensori in caso di emergenza.

I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:

ENTE PREPOSTO	CONTATTO
NUMERO UNICO D'EMERGENZA	112

Luogo e data

Timbro e Firma (Committente).....

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione

Luogo e data

Timbro e Firma (Ditta).....



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

PARTE 6 - ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA

Generalità

Ragione sociale	Ricci s.r.l. Forniture alimentari
Sede Legale	Ravenna, via della Lirica n.15
Partita IVA	02182570396
Numero di telefono	
Numero di fax	
Attività svolte	
Settore	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta

Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti emergenza e primo soccorso presenti durante i lavori, ove necessari	
Responsabile delle attività svolte nella struttura interessata dal contratto La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate	

Altre informazioni

Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelli indicati nella parte prima dei DUVRI)	
Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza)	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	
NOTE	

Allegati:

- Cronoprogramma delle attività
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra documentazione contrattuale)

Luogo e data

Timbro e Firma